

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Provincia di Roma)

DA PARTE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(art. 125 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163)

TITOLO I REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente regolamento definisce i lavori che possono essere eseguiti in economia a norma dell'art. 125 del "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. 12.04.2006 n°163.

Art. 2

I lavori che possono essere eseguiti in economia da parte del Comune sono i seguenti

- a) lavori di manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con altre forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del D.Lgs. 163/2006;
- b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di recupero, di immobili e strutture o parti di esse, nonché delle relative pertinenze;
- c) lavori di manutenzione di strade, parcheggi, marciapiedi, piazze, giardini e aree a verde;
- d) lavori di manutenzione di opere o di impianti in genere;
- e) interventi non programmabili atti a ripristinare condizioni di sicurezza;
- f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori ovvero quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione dei lavori nel termine previsto;
- h) riparazione di opere in dipendenza di deficienze riscontrate dopo l'esecuzione delle stesse, quando l'impresa esecutrice non vi provveda nei termini prescritti;

- i) esecuzione di opere di completamento o di integrazione non previsti da contratti in corso, o già eseguiti, qualora non sia possibile, o non sia ritenuto conveniente; impone l'esecuzione anche in relazione ai tempi entro cui devono essere portati a termine gli interventi
- j) lavori e prestazioni di collaborazione tecnica-amministrativa o di supporto necessarie per la compilazione di progetti di importo non superiore a 40.000 Euro;
- k) interventi di adeguamento impiantistico, di eliminazione delle barriere architettoniche, di integrazione e realizzazione di opere di urbanizzazione, di impianti e di opere in genere, di importo non superiore a 100.000 euro.
- l) interventi da attuarsi a seguito di eventi oggettivamente imprevedibili o urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, ovvero per l'igiene e per la salute pubblica, ovvero per la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale del comune.

Art. 3

I lavori in economia di cui al precedente art. 2 possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

L'esecuzione dei lavori in economia è disposta dal Dirigente e! Servizio interessato, quale responsabile generale di tutti i procedimenti dell'ufficio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, salvo specifico incarico conferito dallo stesso a funzionario, in relazione ai capitoli ed ai budget di spesa ad esso assegnati dalla Giunta Comunale, degli importi posti a base di progetti o perizie e comunque per quelli previsti dal presente regolamento, attraverso l'adozione di appositi atti, in relazione alla loro natura.

Art. 4

E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi unitario, in più lavori, allo scopo di sottrarlo alla disciplina del presente regolamento.

Art. 5

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore o ditta. Essi sono eseguiti per mezzo di personale dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprietà del Comune e/o materiali acquistati e mezzi noleggiati, eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera, sotto la direzione del dirigente dell'ufficio.

A riguardo, sono altresì eseguiti in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna necessarie all'esecuzione dei lavori, richiedendo, qualora possibile, preventivi o offerte a non meno di cinque operatori o ditte, ridotte a tre per importi inferiori a 40.000 Euro.

Stante la corrente attività manutentiva del Comune, eseguita con personale proprio in amministrazione diretta, qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di materiale da ordinare nel corso di un determinato periodo, non superiore comunque all'anno finanziario possono richiedersi, a non meno di tre ditte, preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso i preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

E' tuttavia consentito il ricorso ad una sola ditta o impresa nei casi di specialità o di urgenza delle provviste, ovvero quando l'importo della spesa non supera i 5.000 Euro. In tal caso si procederà con ordinativi diretti.

I lavori eseguiti in amministrazione diretta non possono comportare singolarmente una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 6

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori di cui all'art. 2 per i quali si rende necessario l'affidamento a ditte o imprese.

I lavori eseguiti a cottimo fiduciario sono ammessi per importi di spesa fino a 200.000 Euro, salvo valori più restrittivi fissati all'art. 2.

L'affidamento a cottimo fiduciario, quale procedura negoziale, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ed è preceduta da una consultazione di almeno cinque ditte o imprese ritenute idonee, in possesso di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, individuate sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune e soggetti ad aggiornamento annuale, le quali sono invitate a presentare preventivi o *offerte* oggetto della negoziazione.

Le richieste di preventivo o offerta, di norma, contengono l'oggetto della prestazione, le condizioni e le modalità di esecuzione.

Per lavori di importo fino a 40.000 Euro, il numero minimo di ditte o imprese da invitare è ridotto tre.

La scelta del contraente può avvenire sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri e indicazioni che saranno forniti nella lettera di invito, la quale conterrà gli elementi essenziali della prestazione richiesta o dell'intervento da attuarsi, che in base al miglior preventivo o prezzo offerto, a seguito di richiesta.

Le offerte o i preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti o perizie predisposte dall'ufficio interessato.

Nei casi in cui la specialità del lavoro renda necessario il ricorso ad una determinata ditta o impresa, nei casi di urgenza - da attestarsi da parte del funzionario responsabile dell'ufficio manutenzione interessato ovvero dal funzionario incaricato dal Dirigente quale responsabile del procedimento - e nei casi di cui ai punti g), h), i) e l) dell'art. 2, per singoli lavori di importo non superiore a 40.000 Euro, è possibile procedere all'affidamento diretto.

Nei casi di urgenza la definizione specifica della spesa può essere effettuata a consuntivo, sempre comunque nei limiti di cui sopra.

L'affidamento diretto dei lavori è possibile, in ogni caso, per importi non superiori a 20.000 Euro.

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedervi con somma urgenza, la quale dovrà risultare da un apposito verbale redatto a

norma di legge, in cui devono essere indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, è possibile procedere all'affidamento diretto a una o più ditte o imprese, entro il limite di 200.000 Euro complessivi.

Art. 7

L'ordinazione dei lavori o l'atto di cottimo, di norma, indica:

- a) l'oggetto della prestazione (elenco o specifica dei lavori);
- b) il prezzo complessivo per i lavori a corpo o i prezzi unitari per quelli a misura;
- e) le condizioni e le modalità di esecuzione;
- d) il termine per l'ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere il rapporto in danno, mediante semplice denuncia, per inadempienza del cottimista.

Nell'ordinazione, da effettuarsi di norma con lettera o altro, o nell'atto di cottimo dovrà evidenziarsi l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti e richiedersi l'espressa accettazione da parte dell'assuntore dei lavori affidati, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno, nonché del risarcimento dello stesso.

Nel caso di inadempienze per fatti imputabili alla ditta o all'impresa a cui è stata affidata l'esecuzione in economia dei lavori, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporsi l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza e l'applicazione delle penali riportate nell'ordinazione del lavoro.

Gli affidamenti a cottimo fiduciario di importo superiore a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione trimestrale mediante comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006, dell'avvio e della conclusione dell'intervento mentre quelli inferiori a 20.000 Euro sono soggetti alla post-informazione trimestrale cumulativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art 144, comma 4 del D.P.R. 554/99 e delle direttive all'uopo emanate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 8

lavori di cui all'art 2, eseguiti a cottimo fiduciario, prima che se ne disponga il pagamento, devono essere sottoposti a collaudo tramite emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte di colui che ha seguito o diretto i lavori.

Per lavori il cui importo non supera i 40.000 Euro, esclusa IVA, salvo quando non diversamente previsto in progetti o perizie posti a base del cottimo fiduciario, è consentita l'attestazione rilasciata da chi ha seguito o diretto i lavori, o del responsabile dell'ufficio, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti. Tale attestazione può essere apposta in calce o a tergo della fattura.

Salvo quanto non diversamente previsto nell'ordinazione dei lavori, nell'atto di cottimo e/o nei progetti ovvero nelle perizie poste a base del cottimo fiduciario, per importi superiori a 40.000 €, è ammesso il pagamento in conto, secondo le misure di cui all'art. 48 del R.D. del 23.05.1924 n. 827 e successive modificazioni

Art. 9

Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di antimafia secondo quanto previsto dalla legge 17.01.1994 n.47 e dal D.P.R. 03.06.98 n.252

Art. 10

Stante la specifica attività del Comune per gli interventi correnti di manutenzione ordinaria di immobili o strutture e relative pertinenze, di opere in genere e impianti, per riparazioni di macchine, motori, ecc., per interventi di manutenzione ordinaria in genere, di impianti ascensore o elevatori in genere, manutenzione di giardini e aree a verde, interventi di pulizia, derattizzazione o similari, l'esecuzione può avvenire tramite la procedura semplificata di cui agli artt. 15 e 16. Per tali interventi l'importo limite fino al quale è possibile procedere all'affidamento diretto è ridotto a 10.000 Euro.

Art. 11

Ai pagamenti delle spese di cui al presente regolamento si provvede di regola attraverso mandati di pagamento diretti.

Per i casi di cui all'art. 10 le fatture e gli ordinativi di lavoro, da pagarsi mediante ordinativi diretti, dovranno essere corredati dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 8 e del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio committente.

Negli altri casi le fatture dei lavori, da pagarsi anch'esse mediante mandati diretti, dovranno essere munite, a seconda dei casi, della dichiarazione di collaudo o dell'attestazione di cui all'art. 10 e del visto di liquidazione da parte del dirigente.

I documenti di cui sopra devono essere prodotti al settore finanziario in originale, e conservati in copia agli atti.

Art. 12

Gli importi del presente regolamento devono intendersi esclusa IVA.

Art. 13

Per lavori affidati ai sensi del presente regolamento, per importi fino a 40.000 Euro, salvo quanto diversamente previsto in progetti o perizie poste a base del cottimo, le ditte affidatarie sono esonerate dalla stipula dei contratti di appalto in forma pubblico amministrativa e dovranno sottoscrivere esclusivamente impegno all'esecuzione dei lavori con obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, assumendo a proprio carico i rischi connessi ad una cattiva esecuzione dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno, nonché del risarcimento dello stesso.

Per importi superiori i contratti saranno stipulati con oneri a carico della ditta affidataria.

Art. 14

Per quanto non disposto dal presente regolamento si farà riferimento all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e al Regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. stesso, tenuto conto di quanto previsto all'art. 256, comma 4 del medesimo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art.15

L'esecuzione dei lavori in economia, sulla base del presente regolamento, come già riportato all'art. 3, è disposta dal Dirigente del Servizio interessato, quale responsabile generale di tutti i procedimenti dell'ufficio, salvo specifico incarico conferito dallo stesso.

Nei casi di cui all'art. 10 l'esecuzione può avvenire tramite la procedura semplificata di cui al successivo articolo e può essere anche consentita, per iscritto, dal funzionario responsabile dell'ufficio manutenzione interessato ovvero dal funzionario incaricato dal Dirigente quale responsabile del procedimento. Nella fattispecie comunque, questa, dovrà essere convalidata dal Dirigente del Servizio, responsabile dell'esecuzione, prima di essere sottoposta al servizio finanziario per gli adempimenti di relativa competenza inerenti l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo all'uopo individuato.

Art. 16

La procedura di cui al secondo comma del precedente articolo si realizza, senza ricorrere all'adozione di uno specifico atto, attraverso l'emissione da parte dell'ufficio competente, di un ordinativo diretto di lavoro a favore della ditta a cui è stato richiesto apposito preventivo di spesa, su cui sarà riportato il nominativo della ditta esecutrice, il tipo di lavoro da eseguire, il luogo ove questo dovrà essere effettuato e il tempo assegnato per l'esecuzione. Nell'ordinativo dovranno essere indicati gli estremi della dichiarazione antimafia fornita dal titolare della ditta, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, la penale in caso di ritardo, il diritto del Comune di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia, per inadempienza del cottimista.

L'ordinativo sarà redatto in triplice copia e sottoscritto dalla ditta incaricata, per accettazione. La prima copia sarà consegnata alla ditta esecutrice, le altre saranno trasmesse al settore finanziario per l'individuazione del capitolo di spesa, qualora già non individuato a priori, e l'assunzione del connesso impegno, i cui estremi saranno riportati da questi, sull'ordinativo stesso. Dopo l'assunzione dell'impegno di spesa le due copie saranno restituite all'ufficio competente dell'esecuzione.

Nel caso in cui il tipo di lavoro non permetta la redazione di un preventivo ovvero nei casi di urgenza, l'ordinativo di lavoro conterrà una parte per la contabilizzazione a consuntivo dei lavori stessi.

Dopo l'esecuzione dei lavori, previa contabilizzazione degli stessi nel caso di cui sopra, a seguito di presentazione della relativa fattura da parte della ditta esecutrice, questa sarà liquidata, previo riscontro e apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione e visto, con apposita nota di liquidazione a firma del dirigente competente

L'ufficio potrà predisporre e aggiornare periodicamente un apposito elenco prezzi sulla base del quale saranno contabilizzati i lavori non quantificabili apriori o urgenti. In assenza di tale elenco, o in carenza dello stesso, si farà riferimento ai più recenti Elenchi Prezzi Regionali e ai costi dei materiali, dei noli e della mano d'opera pubblicati periodicamente sul BUR del Lazio. Per eventuali lavori comunque non liquidabili sulla base di quanto sopra sarà cura dell'ufficio valutare a corpo le forniture o prestazioni effettuate, al fine della congruità dalla spesa.

Il procedimento di cui sopra si realizza attraverso l'apposita modulistica allegata al presente regolamento (allegati A e B).

Relativamente all'acquisto di materiate per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, tramite le provviste a pronta consegna di cui all'art. 5, si procederà all'assunzione di appositi impegni di spesa presunti per un periodo predeterminato (trimestre o semestre).

L'ordinazione avverrà, di norma, attraverso buoni d'ordine o di fornitura o elenchi, a firma del dirigente o del responsabile del servizio manutenzione.

La liquidazione avverrà con apposita nota di liquidazione da emettersi a seguito di presentazione di relativa fattura da parte della ditta fornitrice, che dovrà essere riscontrata dall'ufficio e sul quale dovrà essere apposta l'attestazione di regolare fornitura e visti.

Art. 17

Le norme di cui al presente regolamento derogano e integrano quelle del regolamento di contabilità comunale vigente, qualora ad esso non conformi.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 18

Il presente regolamento, dopo l'approvazione, sarà pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il giorno della relativa pubblicazione.
